

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4336 del 08/11/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CEMENKOLL DI RIGHINI RENATA & C. SAS con sede legale in Comune di Forlì, Via degli Scavi n. 17. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di collanti per l'edilizia sito nel Comune di Forlì, Via degli Scavi n. 17
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4443 del 07/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno otto NOVEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CEMENKOLL DI RIGHINI RENATA & C. SAS con sede legale in Comune di Forlì, Via degli Scavi n. 17. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di collanti per l'edilizia sito nel Comune di Forlì, Via degli Scavi n. 17.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 29/12/2015, acquisita al Prot. Com.le 112718 e dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 109742/2015, da **CEMENKOLL DI RIGHINI RENATA & C. SAS** nella persona della Sig.ra Righini Renata in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Forlì, Via degli Scavi n. 17, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di collanti per l'edilizia sito nel Comune di Forlì, Via degli Scavi n. 17, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 28/01/2016 Prot. Com.le 6460, acquisita da Arpae al PGFC/2016/1045, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L.241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni in merito alla documentazione di impatto acustico;

Atteso che in data 11/02/2016 il SUAP del Comune di Forlì con Nota Prot. Com.le 11149, acquisita da Arpae al PGFC/2016/1793, ha richiesto integrazioni in merito alle emissioni in atmosfera con contestuale indizione della Conferenza di Servizi;

Considerato che in data 24/02/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 15645 e da Arpae al PGFC/2016/2523;

Visto che con nota PGFC/2016/7005 del 09/05/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 18/05/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione condizionato al rispetto di prescrizioni e limiti come riportato in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione di documentazione integrativa e la positiva valutazione della stessa;
- in merito all'impatto acustico, preso atto di quanto comunicato in data 17/05/2016 dal Comune di Forlì - Servizio Ambiente e Protezione Civile – Unità Ambiente, ha ritenuto di richiedere documentazione integrativa;
- ha ritenuto non necessario aggiornare i lavori della Conferenza a una successiva seduta, fatta salva l'acquisizione della documentazione in materia di emissioni in atmosfera e la positiva valutazione della stessa da parte dei soggetti partecipanti alla Conferenza, nonché l'acquisizione della valutazione del Comune di Forlì relativamente all'impatto acustico.

Dato atto che in data 18/05/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Com.le 43327 e da Arpae al PGFC/2016/7451;

Dato atto che con Nota di Arpae PGFC/2016/7854 del 24/05/16 sono state richieste alla Ditta le integrazioni scaturite dalla Conferenza di Servizi;

Considerato che in data 09/06/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 50323 e da Arpae al PGFC/2016/10573 del 14/07/2016;

Atteso che in data 10/08/2016 il SUAP del Comune di Forlì con nota Prot. Com.le 69047, acquisita da Arpae al PGFC/2016/11980, verificata la documentazione relativa all'impatto acustico trasmessa, ha richiesto integrazioni a riguardo;

Dato atto che in data 27/09/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta in merito all'impatto acustico, acquisita al Prot. Com.le 80801 e da Arpae al PGFC/2016/14209;

Considerato che in merito all'impatto acustico con Nota Prot. Com.le n. 85269 del 10/10/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/14838 la Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di AUA in oggetto e successive integrazioni nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA M. Biguzzi resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività di produzione di collanti per l'edilizia svolta in via degli Scavi, 17 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM*

14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento e depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 07/09/2016;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- autorizzazione n. 635 del 14/10/2002, prot. n. 47006/02, rilasciata ai sensi dell'art. 15/a del previgente D.P.R. 203/88, dal Dirigente del Servizio Risorse Idriche, Atmosferiche e Smaltimento Rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena alla Ditta CEMENKOLL di Righini Renata & C. S.a.s., in scadenza al 31/12/2015 ai sensi di quanto stabilito all'art. 281, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **CEMENKOLL DI RIGHINI RENATA & C. SAS** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **CEMENKOLL DI RIGHINI RENATA & C. SAS** (C.F./P.IVA 00842180408), nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Via degli Scavi n. 17, **per lo stabilimento di produzione di collanti per l'edilizia sito nel Comune di Forlì, Via degli Scavi n. 17.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei

mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 635 del 14/10/2002, prot. n. 47006/02, rilasciato ai sensi dell'art. 15/a del previgente D.P.R. 203/88, dal Dirigente del Servizio Risorse Idriche, Atmosferiche e Smaltimento Rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena alla Ditta CEMENKOLL di Righini Renata & C. S.a.s., in scadenza al 31/12/2015 ai sensi di quanto stabilito all'art. 281 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il rinnovo con modifiche dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'intero stabilimento.

Con nota del 22/02/2016, acquisita al PGFC/2016/2371 del 22/02/2016, il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, una relazione tecnica istruttoria complessiva di tutte le emissioni dello stabilimento.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 18/05/2016, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

Emissione n. E1 – Estrazione, dosaggio, miscelazione e insacco 5 kg – impianto 1

Nel punto E1 vengono convogliate le emissioni provenienti dall'impianto 1 “Linea insacco 5 kg”, in cui viene effettuata l'attività di estrazione, dosaggio, miscelazione ed insacco. Le polveri prodotte vengono convogliate in atmosfera dopo filtrazione attraverso un filtro a maniche dotato di pressostato differenziale, in modo da rilevare le anomalie dell'impianto di abbattimento.

Tale attività rientra nei criteri CRIAER Allegato 4/c al punto 4.8.1 “CARICO, SCARICO, MOVIMENTAZIONE, FRANTUMAZIONE E CONSERVAZIONE MATERIE PRIME”, in cui si fissa un valore limite per il parametro “Materiale Particellare” pari a 20 mg/Nmc e al punto 3 dell'Allegato 4.22 “Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g” alla D.G.R. 1769/2010 e s.m.i., in cui si fissa un valore limite per il parametro “Polveri totali” pari a 10 mg/Nmc. Pertanto, ai sensi di quanto stabilito al punto 1) della lettera C, dell'Allegato 3A alla D.G.R. 1769/2010 e s.m.i., si applica il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc per tale parametro. In considerazione dell'introduzione del valore limite alle emissioni per il parametro “Polveri totali”, si è valutato che la Ditta debba effettuare entro 60 giorni dal rilascio della autorizzazione un controllo analitico dell'emissione E1, finalizzato alla verifica del nuovo valore limite sopra prescritto.

Considerata la presenza di un pressostato differenziale, come previsto dalla D.G.R. 960/99 al punto 8.1, la Ditta è esentata dall'effettuazione degli autocontrolli annuali per il parametro Polveri totali, che saranno sostituiti dall'apposita annotazione mensile sul registro della verifica della funzionalità dell'impianto di abbattimento, essendo dotato di sistema di pulizia con getto d'aria controcorrente automatico pneumatico.

Emissione n. E2 – Estrazione, dosaggio, miscelazione e insacco 25 kg – impianto 2 (nuova)

Il punto di emissione E2, precedentemente autorizzato come sfiato di sicurezza, è stato dismesso.

Le emissioni esistenti e autorizzate denominate ED13, ED14, ED15 ed ED16 con la modifica richiesta vengono convogliate in un nuovo punto di emissione denominato E2.

Nel nuovo punto E2 vengono convogliate le emissioni provenienti dall'impianto 2 "Linea insacco 25 kg", in cui viene effettuata l'attività di estrazione, dosaggio, miscelazione ed insacco. Le polveri prodotte vengono convogliate in atmosfera dopo filtrazione attraverso un filtro a maniche dotato di pressostato differenziale.

Tale attività rientra nei criteri CRIAER Allegato 4/c al punto 4.8.1 "CARICO, SCARICO, MOVIMENTAZIONE, FRANTUMAZIONE E CONSERVAZIONE MATERIE PRIME", in cui si fissa un valore limite per il parametro "Materiale Particellare" pari a 20 mg/Nmc e al punto 3 dell'Allegato 4.22 "Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g" alla D.G.R. 1769/2010 e s.m.i., in cui si fissa un valore limite per il parametro "Polveri totali" pari a 10 mg/Nmc. Pertanto, ai sensi di quanto stabilito al punto 1) della lettera C, dell'Allegato 3A alla D.G.R. 1769/2010 e s.m.i., si applica il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc per tale parametro. Per tale nuovo punto di emissione E2, la Ditta dovrà provvedere alla messa in esercizio entro 3 anni, nonché all'effettuazione di tre controlli in sede di messa a regime.

Considerata la presenza di un pressostato differenziale, come previsto dalla D.G.R. 960/99 al punto 8.1, la Ditta è esentata dall'effettuazione degli autocontrolli annuali per il parametro Polveri totali, che saranno sostituiti dall'apposita annotazione mensile sul registro della verifica della funzionalità dell'impianto di abbattimento, essendo dotato di sistema di pulizia con getto d'aria controcorrente automatico pneumatico.

Emissioni da n. ED1 a n. ED12 – Silos stoccaggio materie prime

In tali punti sono convogliate le emissioni provenienti dai rispettivi silos adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dotati di filtro a tessuto, prima di sfiatare in atmosfera e con caricamento automatico mediante trasporto pneumatico dall'autocisterna.

Attualmente tali punti di emissione sono autorizzati con la prescrizione di installare dei livelli di massima dei silos, dotati di allarme di massimo livello per evitare eventuali fuoriuscite di polveri.

Tale attività è richiamata al punto 2 e al punto 6 dell'Allegato 4.22 "Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g" alla D.G.R. 1769/2010 e s.m.i., in cui si fissa un valore limite per il parametro "Polveri totali" pari a 10 mg/Nmc, che viene considerato automaticamente rispettato prescrivendo l'ispezione e la verifica almeno annuale dello stato di efficienza e conservazione dei filtri su apposito registro.

Emissione n. E3 – Cappa (nuova)

In tale punto E3 sono convogliate le emissioni provenienti da una cappa dotata di aspirazione (a servizio del laboratorio controllo qualità dello stabilimento), al cui interno avviene il lavaggio degli strumenti sporchi di colla effettuato manualmente con stracci. Per la pulizia viene utilizzato alcool etilico denaturato con consumo pari a 5 kg/anno e la Ditta ha dichiarato che tale attività viene svolta saltuariamente per circa 30 minuti alla settimana. Si è valutato che tale attività possa essere classificata come rientrante tra gli impianti e attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., elencata nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del medesimo Decreto al punto 1., lettera jj) "laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi", ovvero classificabile come impianto scarsamente rilevante e pertanto non soggetto ad autorizzazione.

Emissioni n. E4 – Riscaldamento uffici

Nel punto E4 sono convogliate le emissioni provenienti da una caldaia con potenza termica pari a 34,8 kW, alimentata a metano, asservita agli uffici. Ai sensi dell'art. 282, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., detto impianto non superando i 3 MW di potenza termica nominale è disciplinato dal titolo II dello stesso decreto legislativo ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

La Conferenza di Servizi del 18/05/2016 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera, fatta salva l'acquisizione di un elenco aggiornato delle materie prime utilizzate comprendente, oltre alle polveri di marmo, sabbia silicea e cemento, anche eventuali collanti e altri additivi (allegando le relative schede di sicurezza), nonché della revisione delle schede degli impianti di abbattimento di cui ai punti di emissione E1, E2, ED1-ED2-ED3-ED4 e ED5-ED6-ED7-ED8-ED9-ED10-ED11-ED12, con indicazione del valore di polveri atteso a valle del sistema di trattamento.

La Ditta in data 09/06/2016 ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, la quale è stata successivamente inoltrata agli Enti dal medesimo Comune con nota pervenuta in data 14/07/2016, acquisita al PGFC/2016/10573 del 14/07/2016.

L'Unità Emissioni in atmosfera, Reti, Energia di Arpaè S.A.C. ha richiesto via e-mail in data 29/07/2016 un riscontro ad Arpaè Sezione Provinciale Distretto di Forlì in merito alla documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta, ritenendo di confermare quanto stabilito nella Conferenza di Servizi del 18/05/2016. Con e-mail del 03/08/2016 Arpaè Sezione Provinciale Distretto di Forlì ha condiviso l'esito positivo dell'istruttoria.

Il responsabile dell'endo-procedimento ha ritenuto, inoltre, opportuno confermare le prescrizioni riportate nell'atto n. 635 del 14/10/2002, relative al mantenimento in efficienza dei segnalatori acustici installati su ogni impianto di abbattimento (per l'individuazione di malfunzionamenti agli impianti stessi) e dei livelli di massima ai silos di stoccaggio delle materie prime (i quali segnaleranno con un allarme il massimo livello raggiungibile, in modo da poter fermare l'autobotte in fase di scarico ed evitare eventuali fuoriuscite di polvere).

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 18/05/2016, della positiva valutazione della documentazione integrativa e delle successive valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata allo Sportello Unico (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 29/12/2015, prot. gen. n. 112718, fascicolo 2015/06.09/271 e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. 3 – CAPPA (NUOVA)

Tale emissione non è sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto proveniente da impianto compreso alla lettera jj) del punto 1. della parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del medesimo Decreto.

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE N. 4 – CALDAIA PER RISCALDAMENTO AMBIENTI DI LAVORO (da 34,8 kW a metano)

relativa ad impianto termico civile rientrante nel Titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del medesimo Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione di collanti per l'edilizia sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – ESTRAZIONE, DOSAGGIO, MISCELAZIONE E INSACCO 5 KG (IMPIANTO 1)

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	7	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. 2 – ESTRAZIONE, DOSAGGIO, MISCELAZIONE E INSACCO 25 KG (IMPIANTO 2)

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	7	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONI N. ED1-ED2-ED3-ED4 – SILI STOCCAGGIO MATERIE PRIME

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	150	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Durata	7	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONI N. ED5-ED6 – SILI STOCCAGGIO MATERIE PRIME

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	1.600	Nmc/h
Altezza minima	16,5	m
Durata	7	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONI N. ED7-ED8-ED9-ED10-ED11-ED12 – SILI STOCCAGGIO MATERIE PRIME

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	1.600	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Durata	7	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopraccitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopraccitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione N. 2** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio dell'emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione N. 2**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la Ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **nuova emissione N. 2** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
7. **Entro 60 giorni** dal rilascio del presente provvedimento, la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo analitico dell'**emissione N. 1** (esistente ma precedentemente non assoggettata al rispetto di valori limite). **Entro un mese** dalla data dei controlli la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale

di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.

8. Il controllo analitico periodico annuale alle **emissioni N. 1 e N. 2** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 12.** Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
9. Il controllo analitico periodico annuale per le **emissioni da N. ED1 a N. ED12** è sostituito dall'ispezione e dalla verifica dello stato di efficienza e conservazione dei filtri, che dovranno avere una frequenza almeno annuale e che dovranno essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 12.** Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
10. Dovranno essere mantenuti in efficienza i segnalatori acustici installati su ogni impianto di abbattimento, per l'individuazione di malfunzionamenti agli impianti stessi.
11. Dovranno essere mantenuti in efficienza i livelli di massima ai silos di stoccaggio delle materie prime, i quali segnaleranno con un allarme il massimo livello raggiungibile, in modo da poter fermare l'autobotte in fase di scarico ed evitare eventuali fuoriuscite di polvere.
12. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni N. 1 e N. 2**, come richiesto al precedente punto 8.;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni annuali effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni da N. ED1 a N. ED12**, come richiesto al precedente punto 9.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.